

Codice A1103A

D.D. 3 settembre 2021, n. 549

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 26 PAR/2017).



ATTO DD 549/A1103A/2021

DEL 03/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 26 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 2/05/2018, prot. 1761 dall'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Settore Vigilanza a carico del signor *omissisomissis*, nato a *omissis* e residente ad *omissis* in Via *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 15/2017 del 26/07/2017 (elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati all'interno del sito di importanza comunitaria SIC – ZPS Valle del Ticino IT150001, nel Comune di Galliate (NO) sulla sponda dello scaricatore Treccione, nel Parco Naturale del Ticino, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 50, comma 1 della L.r. 19/2009 (in combinato disposto con l'art. 43 della medesima Legge) e delle correlate Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 53 – 4420 del 19.12.2016, relativo ad interventi di spianamento del suolo previa rimozione della vegetazione e con stesura di sabbia nell'alveo del corpo idrico scaricatore all'interno dell'area protetta sopra citata, in assenza della preventiva valutazione d'incidenza;

constatata la regolarità delle contestazioni di suddette violazioni;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 limitandosi a mere dichiarazioni in sede di contestazione della condotta, come da verbale di accertamento del 5.7.2017, non aventi di per sé natura esimente in merito all'illecito contestato;

visti in particolare gli artt. 43 e 50 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. come sanzionati dall'art. 55,

comma 16 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore; circostanze peraltro confermate dalla documentazione fotografica allegata al verbale;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi così come dettagliatamente previsto dall'art. 11 della citata Legge 689/81;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 7.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 7.010,61** di cui Euro 7.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria

ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella